

Arriva la TUN finalmente! Primi commenti e stime dei risarcimenti attesi

Francesca Nozzi, Claims Manager, Milano



Il mondo del risarcimento del danno alla persona di non lieve entità, in mancanza di una Tabella di legge, si è da sempre “appoggiato” a Tabelle di origine tribunalizia. Le Tabelle del Tribunale di Milano *in primis*, insieme alle Tabelle romane (la cui applicazione è più concentrata in aree specifiche del centro sud), hanno acquisito un ruolo suppletivo via via sempre più rilevante in risposta all’inerzia del legislatore. Tuttavia restava pur sempre un sistema fondato sulla giurisprudenza e sulla prassi applicativa.

Il giorno 18 febbraio 2025 rappresenta un punto di svolta rispetto al sistema sopra indicato, atteso che finalmente la TUN è diventata legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.p.r. n. 12 del 13 gennaio 2025. Dopo 20 anni dalla pubblicazione del Codice delle Assicurazioni (d. Lgs 209 del 2005) che già prevedeva all’art. 138 la presenza di una Tabella Unica Nazionale per il risarcimento dei danni di non lieve entità, la TUN ha visto la luce. L’entrata in vigore è fissata per il prossimo 5 marzo 2025.

Di seguito alcuni primi commenti:

1. Ambito di applicazione

la TUN riguarda il risarcimento del danno alla persona di non lieve entità (a partire dal 10% di invalidità permanente). L’art. 5 della legge prevede espressamente che i nuovi parametri di quantificazione del danno dovranno applicarsi solo a sinistri, RCA e RC medica, avvenuti dopo l’entrata in vigore della legge. Lo specifico richiamo della legge al termine “sinistro” potrà determinare che, in materia di RC sanitaria, il termine di applicazione della TUN coincida con la data della richiesta risarcitoria e non invece con il fatto dannoso lamentato. Questo a causa del regime di claims made che opera in materia di responsabilità civile sanitaria. Bisognerà invece comprendere come si muoverà la prassi giurisprudenziale e gli operatori coinvolti, durante la fase successiva all’entrata in vigore della legge e precedente all’ambito di applicazione. Non si esclude che vengano comunque applicati i nuovi parametri risarcitori in quanto previsti ex lege, a differenza delle tabelle pretorie.

2. Uniformità su tutto il territorio nazionale

il metodo di quantificazione risarcitoria fornito dalla TUN costituirà un parametro da applicarsi obbligatoriamente per legge. Per questa ragione, il sistema dovrà necessariamente andare verso una armonizzazione complessiva dei risarcimenti lungo tutto il territorio nazionale, senza alcuna differenziazione territoriale

Claims Focus

2025, Nr. 1

Contenuto

Comparazione TUN vs. Milano 2024	2
Comparazione Tabelle di Milano 2024 vs. TUN – Solo danno biologico	3
Comparazione Tabelle di Milano 2024 vs. TUN – Danno biologico + danno morale	4
Casi pratici	7
Commenti finali	9

legata alle diverse tabelle (Milanesi e romane fra tutte). Questo rappresenta sicuramente un elemento di maggiore certezza che non potrà che essere accolto positivamente da tutti i soggetti coinvolti, compresi i danneggiati, oltre che dagli operatori del settore.

3. Prevedibilità sull'aggiornamento degli importi

il valore economico del punto base della TUN è lo stesso utilizzato per la quantificazione delle lesioni c.d. "micropermanenti" (€ 947,30). Il punto base così definito è soggetto ad aggiornamento annuale ai sensi del comma 5 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni italiane: viene aggiornato annualmente in un importo corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT. Di conseguenza, qualsiasi aggiornamento di questo importo si riflette automaticamente sia nella quantificazione del risarcimento per lesioni personali lievi sia per le c.d. lesioni "macropermanenti".

4. Sinistri mortali esclusi

tutti i risarcimenti relativi a danni da lesione del rapporto parentale restano esclusi dalla TUN e continueranno a essere parametrati sulla base delle Tabelle di Milano (per la stragrande maggioranza del territorio italiano) e Roma. Si tratta di un'esclusione di non poca rilevanza considerate che, giusto per avere un'idea del peso di questa fetta di danni, nel mondo RCA i sinistri mortali costituiscono il 20% della totalità dei sinistri (report ANIA 2023). La stessa esclusione vale anche per i c.d. "danni riflessi" che non trovano applicazione nella TUN.

Comparazione TUN vs. Milano 2024

• Danno morale

A differenza delle tabelle di Milano che forniscono una percentuale standard che aumenta con l'aumento del danno da invalidità permanente (partendo dal 26% al decimo punto di invalidità permanente, fino a un massimo del 50% di aumento dal trentacinquesimo punto di invalidità permanente in poi), la TUN prevede un metodo decisamente più discrezionale scandito tra minimo, medio e massimo. Le percentuali possono arrivare fino al 60% di incremento per i danni più gravi. Tuttavia, come già prevede la recente prassi e giurisprudenza, il rapporto allegato al decreto conferma che il danno morale deve essere provato e non può essere concesso in via automatica.

• Personalizzazione

Come noto, questa voce di danno costituisce un importo aggiuntivo riconosciuto sulla base della prova specifica che la lesione abbia inciso sulla componente dinamico-relazionale della vita. Le tabelle di Milano prevedono una percentuale aggiuntiva al danno biologico a titolo di "personalizzazione" (dal decimo al trentunesimo punto di invalidità permanente, la percentuale di personalizzazione diminuisce gradualmente dal 49% al 26%; successivamente - dal trentaduesimo punto di invalidità permanente - la percentuale si stabilizza al 25%). A differenza delle Tabelle meneghine, la TUN non contiene alcun riferimento specifico alla personalizzazione che, quindi, resta ancorata al solo articolo 138, 3° comma del Codice delle Assicurazioni: *"qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento"*. Alla luce di questa rilevante differenza, atteso che la personalizzazione non appare nella struttura della TUN, l'applicazione di questa specifica voce di danno potrebbe risultare più remota.

• Danno da invalidità Temporanea

L'importo giornaliero delle tabelle di Milano varia tra EUR 84 e EUR 173. Invece, la TUN prevede somme minori, improntate sui risarcimenti delle lesioni micropermanenti, con importi che partono da un minimo di EUR 55 fino a un massimo di EUR 110 al giorno. Nei casi molto gravi in cui generalmente alla persona lesa vengono riconosciuti circa 365 giorni di invalidità temporanea totale (con un ulteriore importo a titolo di invalidità temporanea parziale), il risarcimento riconosciuto con la TUN sarà inferiore di circa EUR 20.000/EUR 25.000 per sinistro.


Comparazione Tabelle di Milano 2024 vs. TUN – Solo danno biologico

Come si può notare dai grafici più in basso, la curva TUN prodotta rispetto ai risarcimenti della Tabella di Milano, con riferimento al solo danno biologico, produce importi più elevati fino al trentacinquesimo punto di invalidità permanente, per poi diminuire nella fascia centrale e fino all'ottantaduesimo punto di invalidità permanente. Pertanto, per i danni di maggiore severità (dall'ottantatreesimo punto di invalidità permanente in poi) la curva TUN produce risarcimenti più elevati rispetto alle tabelle di Milano. Di seguito si noterà la percentuale di aumento (colore rosso) e diminuzione (colore verde), confrontando tutti gli importi risarcitori della TUN con le tabelle di Milano 2024, considerando solo il danno biologico.

Percentuale di incremento/decremento dei risarcimenti rispetto a Milano 2024, al crescere dell'età e dell'invalidità permanente. Solo danno biologico.*

%IP	1 anno	10 anni	20 anni	30 anni	40 anni	50 anni	60 anni	70 anni	80 anni
10	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%	0,8%	1,2%
15	3,6%	3,6%	3,6%	3,7%	3,7%	3,9%	4,0%	4,4%	4,8%
20	4,0%	4,0%	4,0%	4,1%	4,1%	4,3%	4,4%	4,8%	5,2%
25	3,2%	3,2%	3,2%	3,4%	3,4%	3,5%	3,7%	4,0%	4,4%
30	2,0%	2,0%	2,0%	2,1%	2,2%	2,3%	2,5%	2,8%	3,2%
35	0,5%	0,5%	0,5%	0,7%	0,7%	0,8%	1,0%	1,3%	1,7%
40	-1,1%	-1,1%	-1,1%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,6%	-0,3%	0,1%
45	-2,7%	-2,7%	-2,7%	-2,6%	-2,6%	-2,5%	-2,3%	-2,0%	-1,6%
50	-4,5%	-4,5%	-4,5%	-4,4%	-4,4%	-4,2%	-4,1%	-3,7%	-3,4%
55	-5,5%	-5,5%	-5,5%	-5,4%	-5,4%	-5,3%	-5,1%	-4,8%	-4,4%
60	-5,7%	-5,7%	-5,7%	-5,6%	-5,6%	-5,4%	-5,3%	-5,0%	-4,6%
65	-5,1%	-5,1%	-5,1%	-5,0%	-5,0%	-4,9%	-4,7%	-4,4%	-4,0%
70	-4,0%	-4,0%	-4,0%	-3,9%	-3,9%	-3,8%	-3,6%	-3,3%	-2,9%
75	-2,5%	-2,5%	-2,5%	-2,4%	-2,4%	-2,2%	-2,1%	-1,8%	-1,4%
80	-0,6%	-0,6%	-0,6%	-0,5%	-0,5%	-0,4%	-0,2%	0,1%	0,5%
85	1,5%	1,5%	1,5%	1,6%	1,6%	1,7%	1,9%	2,2%	2,6%
90	3,7%	3,7%	3,7%	3,9%	3,9%	4,0%	4,2%	4,5%	4,9%
95	6,1%	6,1%	6,1%	6,2%	6,2%	6,3%	6,5%	6,9%	7,3%
100	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	8,5%	8,7%	9,1%	9,5%

Milano 2024 vs. TUN. Curva di sviluppo dei risarcimenti della TUN rispetto a Milano 2024 al crescere dell'invalidità permanente. Solo danno biologico.*




Comparazione Tabelle di Milano 2024 vs. TUN – Danno biologico + danno morale

Nei grafici sottoriportati noterete che sono stati messi a confronto gli importi risarcitori previsti dalle Tabelle di Milano 2024 e dalla TUN, tenendo in considerazione anche il danno morale, applicando i range minimi, i medi e i massimi previsti dalla TUN.

Percentuale di aumento e diminuzione degli importi. Tabelle di Milano 2024 vs. TUN ai minimi del danno morale*

%IP	1 anno	10 anni	20 anni	30 anni	40 anni	50 anni	60 anni	70 anni	80 anni
10	-4,0%	-4,0%	-4,0%	-3,9%	-3,8%	-3,7%	-3,6%	-3,2%	-2,9%
15	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,3%	1,5%	1,8%	2,2%
20	-0,1%	-0,1%	-0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,4%	0,7%	1,1%
25	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,6%	-2,6%	-2,5%	-2,3%	-2,0%	-1,6%
30	-5,9%	-5,9%	-5,9%	-5,8%	-5,8%	-5,6%	-5,5%	-5,2%	-4,8%
35	-8,6%	-8,6%	-8,6%	-8,5%	-8,5%	-8,4%	-8,3%	-7,9%	-7,6%
40	-9,2%	-9,2%	-9,2%	-9,1%	-9,1%	-8,9%	-8,8%	-8,5%	-8,1%
45	-9,8%	-9,8%	-9,8%	-9,7%	-9,7%	-9,6%	-9,4%	-9,1%	-8,8%
50	-10,7%	-10,7%	-10,7%	-10,5%	-10,5%	-10,4%	-10,3%	-10,0%	-9,6%
55	-10,9%	-10,9%	-10,9%	-10,8%	-10,8%	-10,7%	-10,5%	-10,2%	-9,9%
60	-10,3%	-10,3%	-10,3%	-10,3%	-10,2%	-10,1%	-10,0%	-9,7%	-9,3%
65	-9,1%	-9,1%	-9,1%	-9,0%	-9,0%	-8,9%	-8,7%	-8,4%	-8,1%
70	-7,4%	-7,4%	-7,4%	-7,3%	-7,3%	-7,2%	-7,0%	-6,7%	-6,4%
75	-5,4%	-5,4%	-5,4%	-5,3%	-5,2%	-5,1%	-5,0%	-4,6%	-4,3%
80	-2,9%	-2,9%	-2,9%	-2,8%	-2,8%	-2,6%	-2,5%	-2,2%	-1,8%
85	-0,2%	-0,2%	-0,2%	-0,1%	-0,1%	0,0%	0,2%	0,5%	0,9%
90	2,6%	2,6%	2,6%	2,7%	2,7%	2,8%	3,0%	3,3%	3,8%
95	5,5%	5,5%	5,5%	5,6%	5,6%	5,8%	5,9%	6,3%	6,7%
100	8,3%	8,3%	8,3%	8,4%	8,4%	8,5%	8,7%	9,1%	9,5%


Milano 2024 vs. TUN. Curva di sviluppo dei risarcimenti applicando la TUN rispetto a Milano 2024 al crescere dell'invalidità permanente. Danno morale TUN ai minimi.*



Percentuale di aumento e diminuzione degli importi. Tabelle di Milano 2024 vs. TUN ai medi del danno morale*

%IP	1 anno	10 anni	20 anni	30 anni	40 anni	50 anni	60 anni	70 anni	80 anni
10	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,3%	0,4%	0,8%	1,2%
15	5,0%	5,0%	5,0%	5,1%	5,2%	5,3%	5,5%	5,8%	6,2%
20	3,8%	3,8%	3,8%	3,9%	3,9%	4,0%	4,2%	4,6%	5,0%
25	0,9%	0,9%	0,9%	1,0%	1,0%	1,2%	1,3%	1,7%	2,1%
30	-2,4%	-2,4%	-2,4%	-2,3%	-2,3%	-2,1%	-2,0%	-1,6%	-1,2%
35	-5,3%	-5,3%	-5,3%	-5,2%	-5,2%	-5,0%	-4,9%	-4,6%	-4,2%
40	-5,9%	-5,9%	-5,9%	-5,8%	-5,8%	-5,6%	-5,5%	-5,2%	-4,8%
45	-6,6%	-6,6%	-6,6%	-6,5%	-6,5%	-6,3%	-6,2%	-5,9%	-5,5%
50	-7,5%	-7,5%	-7,5%	-7,4%	-7,4%	-7,2%	-7,1%	-6,8%	-6,4%
55	-7,7%	-7,7%	-7,7%	-7,6%	-7,6%	-7,5%	-7,3%	-7,0%	-6,7%
60	-7,2%	-7,2%	-7,2%	-7,1%	-7,1%	-6,9%	-6,8%	-6,5%	-6,1%
65	-5,9%	-5,9%	-5,9%	-5,8%	-5,8%	-5,7%	-5,5%	-5,2%	-4,9%
70	-4,2%	-4,2%	-4,2%	-4,1%	-4,1%	-4,0%	-3,8%	-3,5%	-3,1%
75	-2,1%	-2,1%	-2,1%	-2,0%	-2,0%	-1,9%	-1,7%	-1,4%	-1,0%
80	0,4%	0,4%	0,4%	0,5%	0,5%	0,7%	0,8%	1,2%	1,6%
85	3,2%	3,2%	3,2%	3,3%	3,3%	3,4%	3,6%	4,0%	4,4%
90	6,0%	6,0%	6,0%	6,1%	6,2%	6,3%	6,5%	6,8%	7,3%
95	9,0%	9,0%	9,0%	9,1%	9,2%	9,3%	9,5%	9,9%	10,3%
100	11,9%	11,9%	11,9%	12,0%	12,0%	12,2%	12,3%	12,7%	13,2%


Milano 2024 vs. TUN. Curva di sviluppo dei risarcimenti applicando la TUN rispetto a Milano 2024 al crescere dell'invalidità permanente. Danno morale TUN ai medi.*



Percentuale di aumento e diminuzione degli importi. Tabelle di Milano 2024 vs. TUN ai massimi del danno morale*

%IP	1 anno	10 anni	20 anni	30 anni	40 anni	50 anni	60 anni	70 anni	80 anni
10	4,0%	4,0%	4,0%	4,1%	4,1%	4,2%	4,4%	4,8%	5,2%
15	9,0%	9,0%	9,0%	9,1%	9,1%	9,3%	9,4%	9,8%	10,2%
20	7,6%	7,6%	7,6%	7,7%	7,7%	7,9%	8,1%	8,4%	8,8%
25	4,6%	4,6%	4,6%	4,7%	4,7%	4,8%	5,0%	5,4%	5,8%
30	1,1%	1,1%	1,1%	1,2%	1,2%	1,4%	1,5%	1,9%	2,3%
35	-1,9%	-1,9%	-1,9%	-1,8%	-1,8%	-1,7%	-1,5%	-1,2%	-0,8%
40	-2,6%	-2,6%	-2,6%	-2,5%	-2,5%	-2,3%	-2,2%	-1,8%	-1,4%
45	-3,3%	-3,3%	-3,3%	-3,2%	-3,2%	-3,1%	-2,9%	-2,6%	-2,2%
50	-4,3%	-4,3%	-4,3%	-4,2%	-4,2%	-4,0%	-3,9%	-3,6%	-3,2%
55	-4,6%	-4,6%	-4,6%	-4,5%	-4,5%	-4,3%	-4,2%	-3,9%	-3,5%
60	-4,0%	-4,0%	-4,0%	-3,9%	-3,9%	-3,8%	-3,6%	-3,3%	-2,9%
65	-2,8%	-2,8%	-2,8%	-2,7%	-2,7%	-2,5%	-2,4%	-2,0%	-1,7%
70	-1,0%	-1,0%	-1,0%	-0,9%	-0,9%	-0,8%	-0,6%	-0,3%	0,1%
75	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,3%	1,4%	1,6%	1,9%	2,3%
80	3,7%	3,7%	3,7%	3,9%	3,9%	4,0%	4,2%	4,5%	4,9%
85	6,5%	6,5%	6,5%	6,7%	6,7%	6,8%	7,0%	7,4%	7,8%
90	9,5%	9,5%	9,5%	9,6%	9,6%	9,8%	9,9%	10,3%	10,7%
95	12,6%	12,6%	12,6%	12,7%	12,7%	12,9%	13,0%	13,4%	13,9%
100	15,5%	15,5%	15,5%	15,6%	15,6%	15,8%	16,0%	16,4%	16,8%

Milano 2024 vs. TUN. Curva di sviluppo dei risarcimenti applicando la TUN rispetto a Milano 2024 al crescere dell'invalidità permanente. Danno morale TUN ai massimi.*



Casi pratici

Per mostrare il potenziale impatto della TUN abbiamo messo a confronto i risarcimenti risultanti dalla applicazione delle Tabelle di Milano 2024 con gli importi della TUN rispetto agli stessi casi pratici:

1. Danno gravissimo 90% di invalidità permanente che colpisce 1) uno studente di 17 anni; 2) un uomo di 40 anni e 3) un pensionato di 80 anni.
2. Danno grave 50% di invalidità permanente che colpisce 1) uno studente di 17 anni; 2) un uomo di 40 anni e 3) un pensionato di 80 anni.

Sulla base della relazione illustrativa allegata al testo delle nuove Tabelle nazionali, si è ritenuto di quantificare il danno applicando il danno morale medio. Difatti, la relazione illustrativa del decreto, a firma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, specifica espressamente che "il giudice,


verificata l'esistenza di un danno morale da sofferenza soggettiva interiore, dovrà valutare se l'importo medio – previsto dalla Tabella Unica Nazionale – sia congruo in relazione alla fattispecie concreta e potrà, quindi:

- diminuire detto importo in presenza di deboli allegazioni e risultanze processuali;
- confermarlo e quindi non modificarlo, in base alle risultanze processuali, ove ritenga che non emergano elementi per discostarsi dalla quantificazione della sofferenza soggettiva media;
- aumentarlo, sulla base di precise allegazioni e prova di circostanze di fatto, ma pur sempre nell'ambito della forbice percentuale di personalizzazione prevista."


Pertanto ci si aspetta che nella generalità dei sinistri venga applicato il danno morale medio.

90% Invalidità permanente


Caso A: studente 17 anni
Milano 2024 vs. TUN (Danno morale ai medi)*



Caso B: impiegato 40enne
Milano 2024 vs. TUN (danno morale ai medi)*




Caso C: pensionato 80enne
Milano 2024 vs. TUN (danno morale ai medi)*




50% Invalidità permanente


Caso A: studente 17 anni
Milano 2024 vs. TUN (danno morale ai medi)*



Caso B: impiegato 40enne
Milano 2024 vs. TUN (danno morale ai medi)*



Caso C: pensionato 80enne Milano 2024 vs. TUN (danno morale ai medi)*



Commenti finali

Occorre considerare diversi aspetti che andranno, di fatto, a mitigare l'impatto e il potenziale incremento dei risarcimenti che si attende con l'applicazione della TUN con riferimento ai danni gravissimi. Come mostrato nei grafici sopra, maggiore è il danno in termini di gravità, minore sarà l'impatto della TUN, in quanto la quota relativa al danno patrimoniale giocherà un ruolo molto rilevante per questi tipi di perdite gravi, diluendo quindi l'incremento atteso per la componente non patrimoniale.

A ciò si aggiunga che sia i danni riflessi sia tutti i sinistri mortali non saranno influenzati dalle tabelle: come detto, stando alle stime ANIA, in solo ambito RCA i sinistri mortali rappresentano circa il 20% dell'importo complessivo dei sinistri pagati nell'ultimo anno.

Inoltre l'importo giornaliero per il danno da inabilità temporanea nel TUN, come già segnalato, prevede somme minori rispetto alle tabelle di Milano. Pertanto, nei casi molto gravi, in cui vi è una inabilità temporanea totale o parziale molto lunga, l'importo riconosciuto con la TUN sarà inferiore di circa EUR 20.000/EUR 25.000 per sinistro.

Altro elemento che potrebbe mitigare gli incrementi attesi con la TUN per i danni gravissimi attiene alla personalizzazione. Come segnalato all'inizio, le tabelle di Milano richiamano espressamente nella struttura della tabella un incremento a titolo di "personalizzazione". Al contrario, la TUN non contiene alcun riferimento specifico alla personalizzazione, che, quindi, resta ancorata al solo articolo 138, 3° comma del Codice delle

Assicurazioni. Per queste ragioni, ci si potrebbe aspettare un'applicazione ancora più remota di questa specifica voce di danno.

È ancora molto presto e occorrerà attendere almeno l'anno prossimo per comprendere quali saranno gli impatti concreti della TUN. Al momento si segnala una sostanziale compensazione tra gli aumenti risarcitori relativi ai danni molto gravi (aumento mitigato dalla componente pecuniaria) e le diminuzioni attese per danni moderati. Pertanto non ci si aspetta un cambiamento significativo in termini di importi risarcitori. Inoltre, come già segnalato, considerando i valori discrezionali da applicare tra minimo, medio e massimo, ci si attende in via generale un'applicazione del danno morale su valori medi. In conclusione, si ritiene che la TUN rappresenti un elemento sicuramente positivo in termini di maggiore certezza e prevedibilità, che potrà contribuire alla diminuzione del contenzioso e a una liquidazione più rapida di buona parte dei sinistri meno complessi.

Riferimenti dell'autore

Francesca Nozzi ha alle spalle oltre dieci anni di esperienza in ambito assicurativo, maturata sia come avvocato in studi legali internazionali, sia in primarie compagnie di assicurazione con particolare focus in materia di Responsabilità Civile Sanitaria. Francesca è la responsabile sinistri del nostro ufficio di Milano.
Tel. +39 02 76 21 18 44
francesca.nozzi@genre.com



* Fonte: Gen Re sulla base di ricerche proprie.

General Reinsurance

Milan Branch

Via Turati n. 25, 2° piano, 20121 Milano

Tel. +39 02 7621 18 1

Foto: © getty images – utah778

Queste informazioni sono state redatte dalla Gen Re con lo scopo di informare il nostro staff professionale, ed i nostri clienti; sono soggette a variare col tempo e potrebbero essere riviste e aggiornate periodicamente. Non costituiscono né consulenza legale, né medica. Siete invitati a rivolgerVi ai Vostri consulenti prima di avvalervene.

[genre.com](https://www.genre.com)

